



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia

Medaglia di Bronzo al Valore Civile

Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada

www.comune.casteldisangro.aq.it comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

sindaco@comune.casteldisangro.aq.it

Centralino: +39 08648242200

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 20/2020

Castel di Sangro, 27/05/2020

OGGETTO: Disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria "Pandemia Covid-19 Coronavirus" in attuazione del **DL 33/2020 del 16/05/2020**, del **DPCM 17/05/2020** e delle **OPGR Abruzzo nn. 54 e 59 del 30/04/2020**. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica. **Regolamentazione svolgimento del Mercato settimanale con decorrenza dal giorno 28/05/2020.**

IL SINDACO

VISTI gli art. 32 e 118 della Costituzione Italiana;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale i Sindaci sono abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria, in qualità di rappresentanti della comunità locale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 04.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 08.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020;

VISTO il DPCM del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza 20.03.2020 del Ministro della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 01.04.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 10.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in particolare gli allegati 4 “misure igienico-sanitarie” e 5 “misure per gli esercizi commerciali”;

VISTO il D.L. 16.05.2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE le successive Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, in particolare n. 26 del 07.04.2020, n. 29 del 08.04.2020, n. 36 del 13.04.2020, n. 37 del 15.04.2020, n. 46 del 23.04.2020 e n. 50 del 30.04.2020;

VISTA in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020 che all'art. 4 punto b), con specifico riferimento ai mercati scoperti, stabilisce quanto segue:
“i mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

- i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;*
- ii. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;*
- iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;*
- iv. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;*
- v. l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;*
- vi. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*
- vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;*
- viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita”;*

VISTA la successiva Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 62 del 20 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione Protocolli di Sicurezza.” nella quale, tra l'altro, sono stati approvati i protocolli di sicurezza, tra cui quello in ordine al commercio su area pubblica (protocollo sezione 9) che dispone le modalità di svolgimento, in sicurezza, delle attività commerciali su aree pubbliche, tra cui i mercati, a cui si rimanda integralmente;

RITENUTO di dover provvedere in merito, onde favorire la continua e graduale ripresa del mercato settimanale, in condizione di massima sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria, avendo cura della evoluzione della situazione epidemiologica;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, dover **consentire, con decorrenza dal giorno 28 maggio 2020 e fino a diversa disposizione, lo svolgimento tutti i giovedì del mercato di vendita sia di generi alimentari che non alimentari**, con l'obbligo di adottare le idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e con le modalità di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 62 del 20/05/2020, ed in particolare nel rispetto del Protocollo di Sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche – mercati, sezione 9 dell'allegato alla succitata OPGR 62/2020, a cui si rimanda integralmente;

RITENUTO altresì, al fine di garantire lo svolgimento del mercato settimanale in piena sicurezza, di dover limitare l'assegnazione di posteggi agli operatori del settore non alimentare come di seguito:

- Via Cavalieri di Vittorio Veneto: operatori disposti su di un'unica fila, lato sx, inizio incrocio con Viale Zittola;
- Via Vittoria Colonna: operatori disposti su di un'unica fila, lato dx, inizio incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
- Via Vincenzo Balzano: operatori disposti su di un'unica fila, lato dx, inizio incrocio con Via Antonella D'Aquino.

RITENUTO, quindi, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, di dover prevedere specifiche misure di limitazione, soprattutto per quanto attiene ad evitare possibili forme di assembramento e, conseguentemente, dover limitare l'assegnazione dei posteggi come sopra indicato, prevenendo il verificarsi di condizioni idonee alla diffusione e/o alla ripresa del contagio;

RITENUTO che il potere di ordinanza sindacale, relativamente all'adozione di misure funzionali alla tutela della salute della popolazione, trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 118 della Costituzione Italiana, oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998;

VISTI E RICHIAMATI NEI CONTENUTI E NEI PRINCIPI i DPCM, i DL e le Ordinanze Regionali richiamati in premessa;

RICHIAMATE le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile ed il Decreto Sindacale n. 2/2020 dell'11/03/2020, n. 4/2020 del 15/03/2020, n. 6/2020 del 26/03/2020 e n. 7/2020 del 14/04/2020 di

attivazione ed integrazione funzionale del **COC** Centro Operativo Comunale, attivato per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D. Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

in applicazione dei DPCM, dei DL e delle Ordinanze Ministeriali e Regionali in premessa richiamate, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel di Sangro ed allo specifico stato di evoluzione del contagio COVID 19, coerentemente con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e DL citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, **con decorrenza dal giorno 28 maggio 2020 e fino a diversa disposizione, lo svolgimento tutti i giovedì del mercato di vendita sia di generi alimentari che non alimentari**, con l'obbligo di adottare le idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e con le modalità di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 62 del 20/05/2020, ed in particolare **nel rispetto del Protocollo di Sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche – mercati, sezione 9 dell'allegato alla succitata OPGR 62/2020**, allegato alla presente ordinanza ed a cui si rimanda integralmente.

Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento del mercato settimanale in piena sicurezza,

ORDINA

la limitazione dell'assegnazione di posteggi agli operatori del settore non alimentare come di seguito specificato:

- Via Cavalieri di Vittorio Veneto: operatori disposti su di un'unica fila, lato sx, inizio incrocio con Viale Zittola;
- Via Vittoria Colonna: operatori disposti su di un'unica fila, lato dx, inizio incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
- Via Vincenzo Balzano: operatori disposti su di un'unica fila, lato dx, inizio incrocio con Via Antonella D'Aquino;

DISPONENDO E STABILENDO CHE

- per effetto delle succitate limitazioni, ai fini del rispetto delle norme di contenimento e di protocollo di sicurezza, su valutazione del Comando di Polizia Municipale, **possono essere sospese e non trovare efficacia le consuete assegnazioni dei posteggi**;
- l'operatore che non dovesse rispettare le norme e le prescrizioni succitate, e non accettasse una diversa collocazione ai fini del rispetto di quanto sopra, sarà soggetto a **revoca del posteggio assegnato presso l'area mercatale di Castel di Sangro** e, conseguentemente, verrà **immediatamente allontanato dal mercato** stesso;
- il mancato rispetto delle succitate prescrizioni è soggetto inoltre all'applicazione, in solido, delle **sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020**;
- **al venir meno delle succitate condizioni di sicurezza**, a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente, ovvero il Comando di Polizia Municipale, potrà **sospendere temporaneamente il mercato** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette;
- in caso di perduranti criticità, ovvero in presenza di condizioni meteorologiche avverse, **il mercato verrà definitivamente chiuso**.

Inoltre,

ORDINA

- alla **Polizia Municipale**, anche con l'ausilio dei Volontari della Protezione Civile CISAR Abruzzo, l'organizzazione dei posteggi, assegnati anche provvisoriamente ai fini del rispetto delle succitate norme, e la regolamentazione dell'accesso all'area mercatale, ad esito di quanto sopra;
- alla **Polizia Municipale** e, in generale, alle **Forze dell'Ordine** operanti sul territorio, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Inoltre,

AVVERTE

- che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo – Responsabile del Settore III Manutenzioni e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto di L'Aquila competente entro **30 giorni** dalla notificazione, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034);
- che è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di **120 giorni** dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199), allorquando le stessa abbia acquisito il carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Infine,

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Castel di Sangro per la durata di **30 (trenta) giorni consecutivi**, e che ne venga data inoltre ampia diffusione tramite affissione e pubblicazione sui social network;
- che la presente ordinanza venga notificata dalla Polizia Municipale, congiuntamente alla sezione 9 del Protocollo di Sicurezza approvato dalla Regione Abruzzo, la mattina del 28 maggio 2020, agli esercenti del mercato settimanale, imponendone il rispetto.

Infine,

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa, per il seguito di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, a mezzo PEC:

- al Comando di Polizia Municipale di Castel di Sangro;
- al Comando Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestale di Castel di Sangro;
- al Comando Stazione dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro;
- al COC attivo presso la Sede Municipale, quale servizio di Protezione Civile Comunale;
- alla ASL1 Abruzzo;
- alla Prefettura di L'Aquila;
- al Presidente della Giunta Regionale.

IL SINDACO
Angelo Caruso

